



Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Modifica del 10 ottobre 2018

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015¹ concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:

Art. 20, rubrica, nota a piè di pagina

Abrogata

Art. 23 cpv. 1

¹ Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione dei capoversi 3 e 4, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.

Art. 29 cpv. 2 lett. b

² Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utilizzato durante:

- b. voli a vista con aeromobili motorizzati o non motorizzati effettuati in uno spazio aereo della classe G a un'altezza superiore a 300 m (1000 piedi) sul livello del suolo secondo i valori minimi di cui all'articolo 23 capoverso 3;

¹ RS 748.121.11

II

L'ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994² sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³ I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un'organizzazione di addestramento. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.

*Art. 9 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina**Abrogata*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

10 ottobre 2018

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard